



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

CITTA' DI CRESCENTINO

UFFICIO POLIZIA LOCALE



-----00000-----

Reg. 31/2014
Oggetto: ordinanza di viabilità.

IL RESPONSABILE P.L.

CONSIDERATO: che occorre prevedere ed istituire idonea e regolare segnaletica stradale ogni qual volta l'Amministrazione Comunale di Crescentino conceda l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, organizzati manifestazioni o simili, od ancora proceda all'esecuzione di lavori su strade o piazze svolti dal suo personale Tecnico o da Ditte Appaltatrici dei medesimi;

VISTO: il codice della strada approvato con D.L 30/4/92 n° 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Che nelle situazioni di cui in premessa, venga prevista ed istituita in automatico nei giorni ed orari interessati, la necessaria e regolare segnaletica stradale di divieto di sosta, di transito, di divieto di accesso ecc., come da vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione- e loro successive modifiche ed integrazioni, secondo le disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione interessata di volta in volta.

I soggetti richiedenti o comunque interessati saranno tenuti a collocare la necessaria ed idonea segnaletica stradale nei tempi previsti dalla normativa vigente (48 ore precedenti l'evento), esonerando il Comune da ogni responsabilita', avendo altresì cura di ripristinare la viabilità, adottando tutte le cautele atte ad evitare incidenti e pericolo per la circolazione stradale. Pertanto vigeranno automaticamente il divieto di transito sosta, e/o eventuali altri divieti o limitazioni come da disposizione impartite dall'Amministrazione Comunale interessata e dei suoi responsabili tecnici competenti per settore.

Saranno previste deroghe ai sopraccitati divieti per i veicoli in dotazione agli organizzatori delle manifestazioni, protezione civile, esecutori dei lavori, mezzi di soccorso, emergenza e polizia.

Sara' cura dei richiedenti od organizzatori delle manifestazioni e/o lavori informare direttamente i cittadini residenti o comunque presenti in immobili siti nell'area interessata dai divieti qualora l'accesso sia totalmente impedito.

In caso di divieto di sosta, sarà prevista la rimozione forzata, ove richiesta dai soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241 del 7/8/90, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori pubblici, entro 30 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio.(D.P.R. 24/11/71 n° 1199).

In alternativa è ammesso ricorso al T.A.R. di Torino nel termine di 60 gg. dalla stessa data.(Legge 6/12/71 n° 1034).

Dal Palazzo Municipale addì

23 SET. 2014

IL RESPONSABILE P.L.
Monchietto Ernesto

